GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892 — ROMA — GIOVEDI 21 APRILE — NUM. 95

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO · Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta* destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N 10, della legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito *non sarà dato corso* alla pubblicazione

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno (Palazzo Baleani) — Roma

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI — Un numero separato, ma arretrato, in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE

Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **184** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' libero a chiunque di stabilire per proprio uso esclusivo comunicazioni telefoniche nei propri fondi, purchè i fili non passino sopra o sotto il suolo pubblico o la proprietà altrui.

Nessun'altra comunicazione telefonica può essere stabilita senza chiedere ed ottenere la concessione del Governo.

I modi e le forme per domandare ed ottenere queste concessioni saranno fissati nel regolamento.

Art. 2.

La concessione potrà essere revocata in caso di inosservanza degli obblighi con essa imposti e delle disposizioni della presente legge.

Quando ha luogo questa revoca della concessione niun diritto spetta al concessionario perchè venga rilevato il materiale della sua rete telefonica.

Art. 3.

Il Governo potrà esercitare direttamente comunicazioni telefoniche e accordare altre concessioni nello stesso comune, quando le giudichi d'interesse pubblico, e l'attuale concessionario si rifiuti ad ampliare o migliorare il servizio in conformità degl'inviti che riceverà dal Governo.

Art. 4.

La concessione di linee telefoniche può farsi ad uso privato o ad uso pubblico, per servizio comunale o per servizio intercomunale.

Le concessioni di linee telefoniche ad uso privato sono limitate alla corrispondenza tra fondi del medesimo con-

cessionario, o tra fondi di uno e fondi di altro concessionario. Esse non possono farsi servire ad uso pubblico, nè venir poste in comunicazione con altre linee telefoniche pubbliche o private.

La durata delle concessioni delle linee telefoniche ad uso privato è stabilita dal Governo nel decreto di concessione.

Art. 5.

I concessionari di linee telefoniche possono far passare i fili senza appoggio sia al disopra delle proprietà pubbliche e private, che dinanzi a quei lati di edifizi, ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

I fili devono essere collocati in guisa da non impedire al proprietario il libero uso della cosa propria, secondo la sua destinazione.

In ogni altro caso per il passaggio e l'appoggio dei fili telefonici è necessario il consenso del proprietario. Però la servitù di appoggio o di occupazione delle proprietà, così private che pubbliche, può sempre essere imposta con decreto del prefetto, a senso della legge 25 giugno 1865 n. 2359, sotto l'osservanza delle disposizioni seguenti.

Art. 6.

La domanda sarà rivolta direttamente al Prefetto e accompagnata da un piano descrittivo dei luoghi e delle opere da eseguirsi, insieme all'offerta dell'indennità, quando questa sia dovuta.

Il Prefetto, sentite le parti in contraddittorio, ed inteso il parere dell'ufficio del Genio civile, ordina il pagamento della somma offerta ed accettata od altrimenti convenuta, e, nel caso di dissenso, di quella che verrà stabilita dall'ufficiale del Genio civile; ed in seguito a dimostrazione dell'eseguito pagamento o deposito delle somme anzidette, autorizza il passaggio e l'appoggio sulle proprietà private e pubbliche dei fili della linea telefonica.

La servitù deve essere costituita in modo da riescire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole alla proprietà servente, avuto anche riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.

Contro il decreto del Prefetto è ammesso il ricorso ai termini dell'art. 3 della legge sul contenzioso amministrativo 20 maggio 1865 n. 2248, allegato *E*, salvo sempre agli interessati il diritto di impugnare davanti all'autorità giudiziaria la stima fatta dall'ufficiale del Genio civile.

Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel fondo suo qualunque innovazione, ancorchè questa importi la remozione o il diverso collocamento dei fili telefonici, nè per questo è tenuto ad alcuna indennità.

I comuni e le provincie non possono esigere, per le concessioni di linee telefoniche, canoni, vantaggi o privilegi, all'infuori di quelli consentiti dalla presente legge.

Art. 7

Quando è necessario di collocare lateralmente o sul davanti, od appoggiare fili telefonici a monumenti pubblici, o che abbiano un merito artistico o storico, devono prescriversi i modi per rimuovere da essi ogni danno o per conservarne l'effetto.

Art. 8.

Ciascuna concessione di linea telefonica, ad uso pubblico, non può durare più di 25 anni, ma è riservata al Governo la facoltà di procedere al riscatto dopo 12 anni dalla data del decreto di concessione o del provvedimento prefettizio, di cui all'art. 6, ove questo occorra, e previo l'avviso di un anno.

Il riscatto comprende la cessione di tutti i materiali e gli apparecchi delle linee e degli uffici, e la sostituzione dello Stato in tutti i diritti del concessionario, anche verso i terzi.

Il prezzo del riscatto sarà determinato di comune accordo, e, mancando l'accordo, da tre arbitri scelti, uno dal Governo, uno dal concessionario, il terzo dal presidente del Tribunale, i quali giudicheranno inappellabilmente.

Tale prezzo non potrà in verun caso oltrepassare la somma che corrisponderà al reddito netto medio dei precedenti tre anni di esercizio, moltiplicato pel numero degli anni per cui dovrebbe ancora durare la concessione. Il reddito netto si calcolerà sottraendo dal reddito lordo le spese generali, le tasse ed il costo dell'esercizio.

Il Governo potrà prendere possesso della rete che vuole riscattare, senza attendere che il prezzo del riscatto sia stato determinato.

Art. 9.

Al termine della concessione di ogni comunicazione telefonica ad uso pubblico, essa, con tutto il materiale e con tutti gli apparecchi, diventa proprietà dello Stato senza pagamento di alcun corrispettivo.

Art. 10.

Ciascun concessionario di linee telefoniche ad uso privato paga ogni anno allo Stato un canone fisso di lire 20 per ogni circuito di comunicazione e di lire 5 per ogni stazione in più di due, aggiungendo inoltre un solo diritto proporzionale di lire 3 per chilometro o frazione di chilometro oltre i primi tre chilometri di linea.

Il canone fisso si può aumentare fino alla metà della tariffa d'abbonamento al telefono pubblico (articolo 16, lettera *a*), se la comunicazione è stabilita in locali di uso pubblico.

Art. 11.

I concessionari di comunicazioni telefoniche ad uso pubblico per l'interno di un comune, o per un gruppo di comuni contigui e allacciati ad un solo ufficio centrale, pagano ogni anno allo Stato un canone corrispondente al 10 per cento delle quote dovute dagli abbonati in base alla tariffa comune, senza tener conto di alcun ribasso speciale non consentito dalla presente legge. Pagano inoltre lire 50 annue per ciascun posto telefonico pubblico.

Art. 12.

Per l'esercizio telefonico intercomunale che sia fatto con linee ed apparati propri del concessionario, questi paga allo Stato un annuo canone corrispondente al 5 per cento del prodotto lordo.

Quando all'impianto ed alla manutenzione delle linee

telefoniche intercomunali provvede il Governo, esso riscuote la intera tassa della corrispondenza intercomunale.

Art. 13.

Quando il Governo lo richieda, il concessionario di una comunicazione telefonica comunale per uso pubblico deve collegare il proprio ufficio centrale coll'ufficio della rete intercomunale che faccia capo allo stesso comune. In questo caso le spese, la manutenzione e l'esercizio del collegamento sono a carico del concessionario della rete comunale; ma tanto questo quanto il Governo possono esigere dagli utenti delle rispettive reti una sopratassa non superiore però del 5 per cento sulle tariffe.

Art. 14.

Il concessionario di una linea telefonica intercomunale ad uso pubblico deve garantire la integrità del provento annuale medio percepito dallo Stato, per telegrammi privati scambiati fra le località da collegarsi per telefono.

Il provento medio annuale sarà computato sui prodotti del triennio precedente la concessione.

Il concessionario però non è obbligato a compensare la diminuzione dovuta a modificazione della tariffa telegrafica, od a casi di forza maggiore, per cui siano scemati tanto i proventi del telegrafo che quelli del telefono.

Art. 15.

Vanno esenti dal pagamento d'ogni canone i comuni per le linee telefoniche da essi stabilite all'oggetto di congiungersi con le stazioni governative del telegrafo.

Art. 16.

La tariffa delle corrispondenze telefoniche non può eccedere i limiti massimi qui stabiliti:

a) Per ciascun abbonato o per ciascun circuito, entro il raggio di tre chilometri dall'ufficio centrale, lire 200 all'anno per le linee aeree e lire 300 per le linee sotterrate.

Nelle distanze maggiori, per ogni 200 metri o frazione di 200 metri, è ammesso l'aumento di lire 6 per le linee aeree e di lire 8 per le sotterrate;

b) Per ogni cinque minuti di corrispondenza nei posti telefonici pubblici centesimi 30, salva la facoltà dell'aumento, per le distanze maggiori di tre chilometri, in ragione di 5 centesimi al chilometro;

c) Per cinque minuti o frazione di cinque minuti di corrispondenza fra due comuni che non formano parte della stessa rete telefonica, entro il raggio di chilometri 500, lire tre con aumento, per le distanze maggiori, in ragione di centesimi 60 per ogni 100 chilometri o frazione di 100 chilometri, salva la facoltà di accordare abbonamenti con tariffa non eccedente questo limite.

Art. 17.

Il concessionario ha l'obbligo di soddisfare a tutte le richieste dei privati che esigano speciale comunicazione dove già esiste una rete telefonica.

Il concessionario avrà diritto di esigere da chi richiede la comunicazione soltanto un compenso per la spesa d'impianto, non superiore però alla quinta parte dell'abbonamento annuale.

La tariffa deve essere uguale per ciascuna categoria di utenti; solo si ammettono ribassi, non superiori al 20 per cento, su ciascun apparato, per coloro che assumono più di un apparato per proprio uso.

Per il pubblico servizio gli uffici governativi, provinciali e comunali hanno diritto al ribasso della metà sulla tariffa; gli uffici postali e telegrafici alla franchigia completa. Però le spese d'impianto per gli uffici che godono franchigia completa sono a carico del Governo.

Sugli abbonamenti concessi a uffici governativi, provinciali o comunali non è dovuto al Governo alcuno dei canoni di cui agli articoli 11 e 12.

Art. 18.

Ogni comunicazione telefonica stabilita o esercitata senza la necessaria concessione, sarà tosto tolta per semplice provvedimento amministrativo a spese del contravventore, e questi sarà deferito all'autorità giudiziaria per l'applicazione di un'ammenda da 300 a 2000 lire.

Trattandosi di comunicazioni istituite per uso esclusivo di un privato, purchè la linea non si prolunghi oltre cinque chilometri e purchè attraversi solamente fondi privati, non potrà procedersi penalmente che ad istanza dei proprietari, sopra o sotto i fondi dei quali sieno stati condotti, senza loro consenso, fili telefonici.

Art. 19.

Alla violazione del segreto della corrispondenza telefonica si applicano le disposizioni contenute nel capo V, titolo II, libro II del Codice penale.

Ai danni recati alle comunicazioni telefoniche pubbliche e private si applicano le disposizioni dello articolo 315 del Codice stesso.

Le pene saranno però ridotte da un terzo ad un sesto pei danni arrecati alle comunicazioni telefoniche private.

Art. 20.

La responsabilità per danni recati senza dolo nell'esercizio delle comunicazioni telefoniche è limitata alla restituzione delle tasse ed al pagamento delle indennità stabilite dai regolamenti e dagli atti di concessione.

Art. 21.

Il Governo può, con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, sospendere o limitare o assumere provvisoriamente l'esercizio delle comunicazioni telefoniche per motivi di pubblica sicurezza.

Tali provvedimenti non daranno mai luogo a indennità.

Saranno però ridotti i canoni di cui agli articoli 11 e 12 in proporzione del tempo che dureranno le sospensioni, la limitazione o l'assunzione provvisoria delle linee telefoniche.

Art. 22.

Il Governo può in ogni tempo ordinare, nell'interesse della sicurezza pubblica o dei pubblici servizi, le modificazioni necessarie alla disposizione delle reti e linee telefoniche, provvedendovi d'ufficio a spese del concessionario in caso di inadempimento.

Art. 23.

Le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 20 della presente

legge si applicano anche alla costruzione e all'esercizio delle comunicazioni telegrafiche.

Art. 24.

Il regolamento di cui all'art. 1°, da approvarsi con decreto Reale, dietro parere del Consiglio di Stato, fisserà altresì i modi e le forme per la revoca eventuale delle concessioni, e provvederà generalmente per tutto quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità del servizio telefonico, in conformità della presente legge.

Lo stesso regolamento potrà comminare, come clausola penale da applicarsi con provvedimento amministrativo, un'ammenda da lire 50 a 500 per le contravvenzioni alle disposizioni della legge e del regolamento, senza pregiudizio delle altre responsabilità civili e penali incontrate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1892.

UMBERTO.

BRANCA.
CHIMIRRI.
G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli*: B. CHIMIRRI.

Il Numero **283** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 della legge 24 dicembre 1891 n. 696;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'orzo tallito destinato alle fabbriche di birra deve essere accompagnato alle fabbriche con bolletta di cauzione, da emettersi nei modi e con le forme stabilite dalla legge doganale.

Art. 2.

Gli agenti di vigilanza, dopo fatta la visita della merce e riconosciuto che la quantità e qualità corrisponde a quella indicata nella bolletta di cauzione, provvedono perchè l'orzo, quando non sia immediatamente impiegato nella fabbricazione della birra, venga immesso in appositi magazzini sottoposti alle discipline stabilite dalla legge doganale pei magazzini di proprietà privata; e rilasciano il certificato di scarico della emessa cauzione, facendo risultare sul medesimo o l'impiego immediato dell'orzo o la sua immissione nei magazzini e la conseguente iscrizione nel registro di magazzino.

Art. 3.

La dogana mittente, appena ricevuto il certificato di scarico, svincola la cauzione e rilascia la bolletta d'entrata in esenzione di dazio, la quale sarà consegnata a chi ha fatto la dichiarazione per l'emissione della bolletta di cauzione.

Art. 4.

Lo scarico sul registro di magazzino deve eseguirsi dopo che gli agenti di finanza siansi assicurati dell'impiego dell'orzo tallito nella fabbricazione della birra.

Art. 5.

Sull'orzo tallito immesso nei magazzini e non impiegato nella fabbricazione della birra, sarà riscosso il dazio nella misura stabilita dalla tariffa doganale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1892.

UMBERTO.

G. COLOMBO.

Visto, *Il Guardasigilli*: B. CHIMIRRI.

Il N. **CLXXX** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni 6 agosto, 22 agosto e 2 settembre 1891, con le quali dalla Congregazione di carità di Napoli è stato proposto di concentrare a proprio favore l'amministrazione delle seguenti Opere pie:

a) Legato De Lieto, col reddito di lire 1447,80, destinato per elemosine ai poveri, salvo un onere di culto, ora amministrato dai parroci di Montesanto, di S. Maria di ogni Bene e di S. Maria dell'Avvocata;

b) Legato Cinciglia, col reddito di lire 4634,72, destinato in doti per matrimonio, sussidii ai poveri e mantenimento di orfani in istituti; ora amministrato da due « *Deputati famigliari* » e dalla Santa Casa degli Incurabili;

c) Monte Grosso Cirino, per la parte di reddito di circa lire 530 destinato per maritaggi, ora amministrato dal Fondo per il culto;

Vedute le deliberazioni 30 ottobre e 5 novembre 1891, prese in via d'urgenza dal Regio commissario straordinario presso il Municipio, con le quali si dà pieno assenso alle dette proposte;

Vedute le deliberazioni adesive della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972, ed il relativo regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione del legato *De Lieto*, del legato *Cin-*

ciglia e del *Monte Grosso Cirino* (quest'ultimo per la sola parte concernente i maritaggi), è concentrata nella Congregazione di carità di Napoli, con obbligo alla stessa di provvedere, in breve termine, all'adempimento delle disposizioni portate dagli articoli 55 e 93 della precitata legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

Il Numero **CLXXXI** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le proposte del Consiglio comunale e della Congregazione di carità di San Rocco al Porto (Milano), relative al concentramento nella Congregazione medesima dell'Opera pia Bernardelli, amministrata dal parroco *pro tempore* ed avente lo scopo di dotare le fanciulle di buona condotta della parrocchia di San Rocco, con l'annuo reddito di L. 637,77;

Veduto il voto favorevole della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione dell'Opera pia Bernardelli in San Rocco al Porto è concentrata nella locale Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

Il Num. **CLXXXII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le proposte della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Zibido San Giacomo (Milano), relative al concentramento nella Congregazione medesima delle seguenti Opere pie dotali:

1° *Cavallotti Francesco*, amministrata dal parroco e dalla fabbriceria parrocchiale di San Pietro Cusico, con una rendita sul Debito Pubblico di lire settanta;

2° *Repossi dottor Antonio*, amministrata dal parroco di Badile, con una rendita sul Debito Pubblico di lire ottanta;

3° *Sala dottor Gioacchino*, amministrata dal parroco di Badile, con una rendita sul Debito Pubblico di lire trentaquattro;

4° *Vismara don Giovanni Battista*, amministrata dal parroco di San Pietro Cusico, con un reddito netto di lire 188,50;

Veduto il voto favorevole della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione delle suindicate Opere pie dotali Cavallotti, Repossi, Sala e Vismara, è concentrata nella Congregazione di carità di Zibido San Giacomo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

Il numero **CLXXXIII** *(Parte supplementare), della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni prese dal Consiglio comunale di Santeramo in Colle, nelle adunanze dei 28 febbraio e 28 ottobre 1891, in ordine alla riforma dello statuto organico della Cassa di risparmio del luogo;

Veduta la legge 15 luglio 1888 n. 5546 (serie 3ª);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Santeramo in Colle, composto di quarantanove articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1892.

UMBERTO

DI RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

Il N. **CLXXXIV** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione in data 11 novembre 1891, con la quale il Consiglio comunale di Moliterno ha approvato il progetto per la riforma dello statuto della Cassa di Risparmio di quel comune;

Veduta la legge 15 luglio 1888 n. 5546 (serie 3ª);

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Moliterno, composto di 45 articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, con le modificazioni contenute nel seguente articolo.

Art. 2.

All'articolo 38 è sostituito il seguente:

« Qualora le condizioni dell'Istituto non consentano la « nomina di un direttore stipendiato, il Consiglio d'Am- « ministrazione dovrà delegarne le funzioni ad un consi- « gliere d'amministrazione, il quale avrà le mansioni indi- « cate dall'art. 39 del presente statuto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1892.

UMBERTO.

DI RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli* : B. CHIMIRRI

Il Num. **CLXXXV** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le proposte della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Avegno (Genova), relative al concentramento nella Congregazione medesima dell'Opera pia Capurro, ora amministrata dal parroco pro-tempore e da due fabbricieri, avente scopo elemosiniero ed un reddito netto di annue lire 384,03;

Veduto il voto favorevole della Giunta provinciale amministrativa di Genova;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione della predetta Opera pia Capurro è concentrata nella Congregazione di carità di Avegno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

Il Num. **CLXXXVI** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Casorezzo, proponenti il concentramento delle fondazioni di beneficenza Maccia e Gaio, esistenti in quel comune, nella locale Congregazione di carità;

Udito l'avviso della Giunta provinciale amministrativa di Milano e del Consiglio di Stato;

Veduta la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le fondazioni di beneficenza Gaio e Maccia, esistenti nel comune di Casorezzo (Milano), sono concentrate nella locale Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1892.

UMBERTO

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

Il Numero **CLXXXVII** *(parte supplementare), della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la proposta della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Turro Milanese (Milano), relativa al concentramento nella Congregazione medesima dell'Opera pia Valtorta, amministrata dalla fabbriceria locale e avente scopo dotale ed elemosiniero, con una rendita sul Debito Pubblico di lire 135;

Veduto il voto favorevole della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione dell'Opera pia Valtorta, in Turro Milanese, è concentrata nella locale Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli*: B. CHIMIRRI.

Il N. **CLXXXVIII** *(parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le proposte della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Robecco sul Naviglio (Milano), relative al concentramento nella Congregazione medesima delle seguenti Opere pie dotali:

1. *Dugnani cardinale Antonio*, amministrata dalla Congregazione di carità di Milano;

2. *Terzaghi* amministrata per una parte dalla Fabbriceria parrocchiale di Robecco e per l'altra dalla Fabbriceria parrocchiale di Casterno;

Veduto il voto favorevole della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione delle suindicate Opere pie dotali è concentrata nella Congregazione di carità di Robecco sul Naviglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1892.

UMBERTO

G. NICOTERA

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

Relazione *del Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *nell'udienza del 3 aprile 1892 riguardante la proroga dei poteri del Regio commissario in Codogno (Milano).*

SIRE!

Il prefetto di Milano espone che tra i lavori che si stanno facendo dal Regio commissario straordinario di Codogno per il riordinamento di quell'Amministrazione, vi è pure quello del conto consuntivo per l'esercizio 1891, che, stante le irregolarità contabili commesse dalla cessata Amministrazione, richiede lungo tempo e speciale diligenza.

Essendo assai importante che tale compilazione venga terminata prima della costituzione del nuovo Consiglio comunale, e occorrendo inoltre che sia completato il riassetto di quella civica azienda, il prefetto propone la proroga dei poteri del Regio commissario per altri due mesi. Riconoscendo giustificata tale proposta, mi onoro di concretarla nell'unito decreto, che sottopongo alla Augusta firma di Vostra Maestà.

Il Ministro
G. NICOTERA.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Veduto il Nostro decreto in data 31 gennaio 1892, col quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Codogno ed è stato nominato Commissario straordinario il signor Dottor Luigi Gioppi;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine entro il quale dovrebbesi ricostituire il Consiglio comunale di Codogno, è prorogato di due mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1892.

UMBERTO

G. NICOTERA.

Relazione *del Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *nell'udienza del dì 7 aprile 1892, riguardante la proroga dei poteri del R. Commissario in Sclafani (Palermo).*

SIRE!

Il Prefetto di Palermo, nel ricordare che il Consiglio comunale di Sclafani è stato sciolto per il grave disordine in cui era ridotta quell'Amministrazione, dichiara che tre mesi non possono bastare al completo riordinamento di quell'azienda.

Quindi, acciocchè riesca proficuevole l'opera del Regio Commissario e vengano condotti a buon punto gli affari da risolversi, il Prefetto propone che sia prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale. Ed io convinto della necessità di tale proposta, mi onoro di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà il relativo decreto.

Il Ministro
G. NICOTERA.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Veduto il Nostro decreto 7 gennaio 1892, col quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Sclafani;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine entro il quale dovrebbesi ricostituire il Consiglio comunale di Sclafani, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

Resoconto statistico del numero e dell'importo dei vaglia, delle cartoline-vaglia e dei titoli di credito emessi e pagati durante il 1° semestre dell'esercizio 1891-92 e confronto con quelli emessi e pagati durante il 1° sem. dell'eserc. 1890-91.

VAGLIA cartoline-vaglia e titoli di credito	RIMASTI in circolazione in fine dell'esercizio 1890-91	EMESSI durante il 1° semestre dell'esercizio 1891-92		IMPORTO complessivo di quelli rimasti in circolazione in fine dell'esercizio 1890-91 e di quelli emessi durante il 1° semestre dell'esercizio 1891-92	PAGATI durante il 1° semestre dell'esercizio 1891-92		INCORSI in prescrizione	IMPORTO complessivo dei pagati e di quelli incorsi in prescrizione	IMPORTO dei rimasti in circolazione al 31 dic. 1891	PER MEMORIA — Vaglia di origine estera pagati in Italia	
		Numero	Importo		Numero	Importo				Numero	Importo
Ordinari	16,241,077 01	2,294,532	287,895,176 99	304,136,254 »	2,242,436	286,524,654 69	25,540 67	286,550,195 36	17,586,058 64	—	—
Cartoline-vaglia	204 544 »	1,047,439	6,965,855 15	7,170,399 15	1,016,359	6,936,633 92	—	6,936,633 92	233,765 23	—	—
Militari	183,655 91	183,463	1,211,833 43	1,395,489 34	177,915	1,199,331 55	—	1,199,331 55	196,157 79	—	—
Telegrafici	408,843 15	147,950	36,163,269 61	36,572,112 76	147,529	36,240,820 70	482 33	36,241,303 03	330,809 73	—	—
Internazionali	1,377,655 69	90,727	13,184,890 39	14,562,546 08	84,705	(2) 13,720,420 54	1,346 80	13,721,767 34	840,778 74	291,993	20,381,610 60
Consolari	73,375 »	3,631	293,823 »	367,198 »	3,792	302,007 »	723 »	302,730 »	64,468 »	—	—
Titoli di credito	5,620 »	33	32,658 80	38,278 80	139	32,068 80	—	32,068 80	6,210 »	—	—
Somme 1° sem. dell'eserc. 1891-92	18,494,770 76	3,767,775	345,747,507 37	364,242,278 13	3,672,875	344,955,937 20	28,092 80	344,984,030 »	19,258,248 13	291,993	20,381,610 60
Id. Id. 1890-91	(1)	3,185,267	331,917,763 69	—	3,106,082	332,120,724 80	—	—	—	261,875	18,915,677 60
Diff. in più nel 1° sem. dell'eserc. 1891-92		+ 582,508	13,829,743 68		+ 566,793	12,835,212 40				+ 30,118	+ 1,465,933 »

Annotazioni — (1) Il resto dei vaglia non pagati alla fine dell'Esercizio 1890-91 differisce da quello portato sulla statistica pel 1° trimestre dell'Esercizio 1891-92 pel fatto che quando fu stesa quella statistica non era ancora ultimata la revisione dei conti dell'Esercizio 1890-91.
(2) In queste somme sono compresi N. 79829 vaglia italiani pagati all'estero per un importo di L. 6,937,655 22.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 101104 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 60, al nome di *Paccò* Maurizio, Gaspare ed Antonio fu Bernardo, domiciliati in Torino, eredi indivisi i due ultimi, minori sotto l'amministrazione della loro madre *Luisa* Savigny, con vincolo d'usufrutto a favore della detta *Luisa* Savigny, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Pacot* Maurizio, Gaspare ed Antonio fu Bernardo, domiciliati in Torino, ...ecc. ...con vincolo d'usufrutto a favore di *Luigia* Savigny, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 8 aprile 1892

Il Direttore Generale
NOVELLI.

(2ª *pubblicazione*)

Avviso.

È stato presentato a questa Direzione Generale il certificato d'iscrizione N. 42793|438093 per l'annua rendita di lire 60, a favore di Macaggi Giovanni Carlo del vivente Giuseppe, domiciliato a Genova, sottoposto ad ipoteca per la malleveria prestata dal signor Mariotti Giov. Battista nella sua qualità di ufficiale dell'amministrazione delle Regie Poste.

A tergo di detto certificato apparisce essere stata fatta una dichiarazione di cessione, autenticata il 22 aprile 1867 dal notaio Castelli, ed in cui il nome del cessionario Giov. Battista Mariotti apparisce scritto su precedente abrasione.

A termini degli articoli 60 e 72 del Regolamento 8 ottobre 1870 n. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla operazione chiesta di traslazione.

Roma, il 7 aprile 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Divisione per l'insegnamento primario e normale

AVVISO DI CONCORSO.

È bandito il concorso all'ufficio d'insegnante lettere italiane nel R. Educatorio principessa Maria Clotilde di Napoli, con lo stipendio annuo di lire 1800.

Siffatto concorso sarà per titoli, ed anche per esame ove la Commissione lo creda opportuno, e si effettuerà con le norme stabilite dal R. decreto del 30 novembre 1864, n. 2043.

Coloro che intendono di prendervi parte dovranno farne domanda al Ministero non più tardi del 31 maggio prossimo. Con la domanda scritta in carta da bollo da lira 1,20, saranno uniti i titoli e documenti che seguono.

a) Laurea universitaria o diploma di abilitazione all'insegnamento con lo specchietto dei punti ottenuti negli esami generali e speciali;

b) Fede di nascita;

c) Certificato negativo di penalità;

d) Attestato di buona condotta;

e) Dichiarazione medica di sana costituzione fisica.

Le domande che giungessero dopo il termine indicato, o pervenendo entro il termine medesimo non fossero munite dei relativi titoli e documenti, si avranno come non fatte.

Napoli, 14 aprile 1892.

Il Capo della Divisione
2 G. CAMMAROTA.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 20 aprile 1892.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Belluno	3|4 coperto	—	6 8	1 8
Domodossola	sereno	—	12 0	5 5
Milano	1|2 coperto	—	12 3	7 0
Verona	coperto	—	12 3	6 2
Venezia	coperto	calmo	11 5	6 8
Torino	sereno	—	13 8	8 1
Alessandria	sereno	—	12 6	5 3
Parma	3|4 coperto	—	9 2	4 2
Modena	3|4 coperto	—	11 9	5 9
Genova	3|4 coperto	legg. mosso	12 6	9 2
Forlì	1|2 coperto	—	13 8	7 0
Pesaro	coperto	legg. mosso	12 7	4 9
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	13 4	5 4
Firenze	coperto	—	9 2	4 1
Urbino	coperto	—	10 3	0 7
Ancona	piovoso	agitato	12 7	6 0
Livorno	3|4 coperto	legg. mosso	13 5	5 0
Perugia	coperto	—	10 0	1 4
Camerino	nevica	—	8 2	— 0 5
Chieti	piovoso	—	9 8	— 2 8
Aquila	coperto	—	5 4	— 2 5
Roma	1|2 coperto	—	13 9	1 9
Agnone	coperto	—	7 3	— 2 5
Foggia	piovoso	—	15 9	4 0
Bari	1|2 coperto	mosso	16 7	5 6
Napoli	1|2 coperto	calmo	13 3	4 9
Potenza	1|4 coperto	—	8 0	— 0 4
Lecce	coperto	—	18 0	6 6
Cosenza	piovoso	—	13 0	8 4
Cagliari	1|4 coperto	agitato	21 4	7 0
Reggio Calabria	piovoso	mosso	15 3	8 0
Palermo	3|4 coperto	molto agitato	18 1	8 2
Catania	sereno	calmo	16 8	6 5
Caltanissetta	sereno	—	12 4	8 0
Siracusa	1|4 coperto	calmo	18 7	8 9

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 20 aprile 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 759,7
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 42
Vento a mezzodì . . . . . . Nord fortissimo.
Cielo . . . . 1|2 coperto.
Termometro centigrado { Massimo = 14°,2. Minimo = 1°,9.
Pioggia in 24 ore: gocce.

Li 20 aprile 1892.

In Europa pressione elevata all'Ov st; Parigi, Clermont 775, alta al Nord. Arcangelo 772; Lesina, Costantinopoli 754.

In Italia nelle 24 ore: barometro alzato in media tre millimetri Nord e Centro, diminuito di altrettanto Sud e Isole.

Neve sull'Appennino centrale; piogge leggere tranne che all'estremo Nordovest ed in Sardegna. Venti forti fra Sudovest e Nordovest.

Mare agitato costa tirrenica.

Temperatura poco aumentata all'estremo Nord, diminuita altrove.

Stamane: cielo sereno estremo Nordovest, piovoso medio Adriatico, nuvoloso coperto altrove.

Venti settentrionali forti in Sardegna, freschi altrove. Barometro 762 Torino; 760 Verona, Palermo; 758 Roma; 756 a Lecce.

Mare agitato costa Sarda ed a Palermo, calmo e mosso altrove.

Probabilità: venti freschi abbastanza forti settentrionali Italia superiore, intorno a ponente, estremo Sud, cielo vario con qualche temporale versante Adriatico, brinate Italia superiore; mare mosso od agitato.

PARTE NON UFFICIALE

REALE ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE

ADUNANZA DEL 7 APRILE 1892

Presidenza del comm. Serafino Biffi, *vice-presidente.*

L'adunanza è aperta al tocco.

Approvato il verbale della precedente adunanza, letto dal segretario Strambio, e annunciati i libri pervenuti in omaggio, seguono le letture annunciate nell'ordine del giorno, e cioè:

Il S. C. prof. Giovanni Fiorani legge la nota del dottor Felice Lussana: *L'elettrolisi nella cura profilattica della idrofobia.*

Il M. E. professore Taramelli, dell'Università di Pavia, espone il risultato di alcune sue *osservazioni geologiche in Valsassina e Valtorta*, trattando in particolare dei graniti anfibolici e dei porfidi, le quali roccie furono meno esattamente determinate nei loro rapporti e nella loro estensione in un recente lavoro del signor D. Benecke, professore all'Università di Strasburgo, sui dintorni della Grigna. Giovandosi di paesaggi geologici e di una carta schematica, il Taramelli dimostra la struttura di quella regione montuosa che si eleva alle vette del Codecco, del Legnone e del Pizzo dei Tre Signori, e parla dello sviluppo, assai maggiore di quanto fosse prima ritenuto, dei porfidi quarziferi analoghi e sincroni a quelli della regione lucanese.

Egli presenta altresì parecchie sezioni sottili di roccie descritte, per lo studio microscopico, eseguito dal signor dott. Luigi Brugnatelli, libero docente nella stessa Università.

Discorre quindi delle condizioni miserande, in cui si trova il paese di Valtorta in provincia di Bergamo, quattro anni or sono funestato da una valanga, che abbattè parecchie case e fienili, seppellendo molti abitanti, dei quali si estrassero ventisei morti e quasi altrettanti feriti.

Il pericolo di simili disastri dura tuttora per la ubicazione del paese, mentre con spesa non gravissima si potrebbe provvedere a prevenirli.

Quel disgraziato paese manca inoltre di strada mulattiera, che lo congiunga a Cassiglio, d onde dista quasi cinque ore di pessimo sentiero; è privo d'ogni risorsa per essere del tutto spente le industrie fabbrili, che pel passato vi procuravano qualche guadagno; il bilancio della provincia, aggravatissimo, non può accordare alcun aiuto a quei poveri montanari, quasi segregati dal consorzio civile, sotto le minacce delle valanghe nell'inverno e della rapina del torrente nell'estate; nelle condizioni di viabilità in cui trent'anni or sono si trovavano le peggiori località dell'Italia meridionale, coll'aggravante di essere in una valle profonda, tra monti scoscesi e quasi nudi, con inverni lunghi, rigidi e nevosi, quel comune attende dal governo qualche sollecito provvedimento.

Il M. E. Tito Vignoli legge la prima parte del suo commento critico intorno a *Ricerche sull'intelligenza del cane*, di sir J. Lubbock e de Lacaze-Duthiers.

Dopo aver notato quanto sieno autorevoli nel campo di tali studî questi due illustri uomini, incomincia con l'analisi del metodo (e dei risultati ottenuti dal Lubbock), d'istruzione del cane, applicandovi quello usato con i sordo-muti, e più particolarmente imitando il processo adoperato dal dottor Howe nell'educare Laura Bridgmann, rimasta a due anni, dopo lunga malattia, orba, sorda, muta, senza più olfato, nè gusto: al solo tatto.

Il Vignoli mentre fa plauso al nuovo metodo del Lubbock, perchè fecondo di più ampie informazioni del valore intrinseco della intelligenza animale, ne mostra però la non legittimità; trattavasi da una parte di una intelligenza umana — restata incolume anche dopo la perdita dei sensi periferici, come attesta il suo maestro — e dall'altra di una intelligenza nativamente animale: nell'una c'era già la possibilità — quando i modi artificiali venissero trovati — di una vera lettura articolata, come virtualmente articolava il pensiero: dall'altra l'impossibilità di questa lettura Dimostra quindi, che ciò che negli esperimenti del Lubbock sembra lettura reale, non è che associazione di una immagine (non parola *parlata e scritta*) ottica, od acustica ad un bisogno da soddisfare, o ad un fatto da compiersi, e cita suoi propri, e nuovi esperimenti in proposito.

Credette il Vignoli opportuno di ben chiarire la cosa, perchè il grande nome di quei due illustri, o una difettosa interpretazione delle loro idee, possono, come hanno fatto già nei dilettanti e ciarloni della scienza, diffondere idee erronee e dannose, se non alla scienza, almeno alla opinione generale delle genti colte.

Continuerà il suo esame nelle prossime letture.

Il M. E. prof. Leopoldo Maggi legge la sua 3ª nota sulle: *Fontanelle nello scheletro cefalico di alcuni mammiferi*

In questa terza *Nota* l'autore studia le fontanelle dello scheletro cefalico dei Perissodattili (*Perissodactyla*), e propriamente di quelli della famiglia degli *Equidi*, cavallo (*Equus caballus*) e asino (*Equus asinus*).

Del cavallo ebbe tre feti, di cui uno di tre mesi, un secondo di tre mesi e mezzo ed un terzo di sei mesi; inoltre un neonato ed un giovanissimo (due mesi dopo la nascita), col quale si termina l'evoluzione delle fontanelle, essendo esse allora tutte scomparse.

Dell'asino ebbe soltanto un feto di cinque mesi e alcuni giorni, in cui le fontanelle, come nei giovani di cavallo, vanno tutte a scomparire.

Nel cavallo ha potuto notare una *nuova* fontanella, che chiama *bi-esoccipito sovraoccipitale,* risultante dall'unione della fontanella alla parte media della base del sovraoccipitale, colla fontanella *bi-esoccipitale superiore*, pur essa *nuova*, giacchè la fontanella bi esoccipitale già trovata nell'*Ovis aries*, è inferiore.

Tanto poi nel cavallo come nell'asino trovò un'altra *nuova* fontanella che denomina *parieto-temporale* o *parieto-squamosa*, pari, che si traduce poi, nei feti di cinque o sei mesi, nel *condotto-parieto-temporale.*

Riguardo all'*ordine di chiusura* delle fontanelle negli *Equidi* gli risultò, che la prima a scomparire è la occipitale, quando si presentano i preinterparietali; poi la bregmatica, le asteriche, le pteriche, quella alla parte media della base del sovraoccipitale, e da ultimo la bi-esoccipitale superiore, quindi la bi esoccipito-sovraoccipitale.

Il M. E. Elia Lattes presenta alcune ricerche ermeneutiche intorno al secondo inciso, presupposto, del cippo di Perugia.

Il prof. Luigi Credaro legge il seguente sunto della sua prima nota: *Il problema della libertà di volere nella filosofia dei Greci.* Il problema della libertà di volere non è discusso dai filosofi presocratici, i quali s'accontentano della soluzione data dalla religione popolare, che serviva di connessione tra i fenomeni fisici e quelli morali. Zeus esprime la legge dell'armonia cosmica e impone la sua volontà, che

è il fato, agli uomini, ai quali è lasciata la sola libertà di fare il male; alla religione si ubbidisce senza indagarne il fondamento.

Coi Sofisti si considera anche il buono e il bello come prodotto umano: sorge quindi il bisogno di conoscere la natura interiore. Socrate svolge questo indirizzo. La facoltà che prima viene studiata, è l'intelligenza; la scienza è la virtù e le virtù particolari sono concetti logici; perciò rendersi abili dialettici vale rendersi moralmente migliori e più felici; nessuno è volontariamente malvagio. L'intellettualismo di Socrate è accettato anche dai letterati del suo tempo.

Platone è il primo filosofo che abbia il concetto di libera elezione, benchè mito e scienza non siano separati nella sua teoria; infatti egli fa dipendere da una libera scelta, fatta dall'anima prima di entrare nel corpo, gli avvenimenti esterni della sua vita terrena; riconosce che l'operare morale è libero; ma non esclude interamente l'azione del fato.

La libertà volitiva è un'imperfezione; essa non appartiene ai sapienti, perchè, retti dalla ragione, tendono necessariamente al bene sommo; non agli ignoranti, perchè, trascinati dall'appetito, corrono invincibilmente al male: sibbene alle nature medie, che, governate dall'opinione, hanno la capacità di determinarsi o pel bene o pel male.

Il problema del libero arbitrio è trattato con metodo scientifico e razionale da Aristotile, l'iniziatore della psicologia morale.

Egli distingue la funzione volitiva dalla intellettiva; ne determina le condizioni, i gradi e i limiti.

Colla libera elezione l'uomo, dice Aristotele, diventa padre delle proprie azioni, come è padre dei propri figli; giacchè sebbene conosca un bene sommo, al quale è portato dalla sua stessa ragione, può scegliere un bene inferiore.

Pure anche in Aristotele la dottrina della libertà non è messa in armonia col resto del sistema; la terminologia è incerta e oscura. La discussione del problema della libertà diventa viva e si agita in tutte le scuole postaristoteliche.

Ricerco le cagioni di questo fatto filosofico nelle mutazioni radicali, a cui andò soggetta allora tutta la vita politica, civile e religiosa della nazione ellenica; poi faccio la storia del problema nella scuola peripatetica e in quella Epicurea.

Epicuro stabilisce una dottrina, che è in conformità alle esigenze di tutto il sistema, deducendo la libertà individuale dalla deviazione spontanea degli atomi.

È opinione generalmente accettata dagli storici della filosofia, che egli attribuisce all'atomo questa nuova proprietà per non ispogliare l'uomo della libertà.

Io invece credo di avere chiarito ch'egli escogitò questa dottrina mosso principalmente da ragioni teoriche e che poi di essa si valse per dimostrare l'esistenza della libertà e sottrarre l'uomo dalla schiavitù del fato, senza di che non avrebbe potuto condurre una vita tranquilla e felice. Poscia rilevò l'errore in cui cadde il Guyau, il quale, per mancanza di riserbo critico nell'interpretare gli autori antichi, in un'opera ch'ebbe fortuna, attribuì ad Epicuro una dottrina compiuta e scientifica sul libero arbitrio, scorgendo in lui un precursore di Maine de Biran per l'estensione e la finezza delle osservazioni psicologiche.

Da ultimo esamino le nuove conclusioni, alle quali è arrivato il prof. Gomperz in una lettura fatta all'Accademia delle scienze di Vienna.

Il Gomperz, fondandosi su alcuni nuovi frammenti della fisica di Epicuro da lui scoperti a Napoli e pubblicati, contro il giudizio di tutti coloro che fin qui scrissero di Epicuro, sostiene che costui fu un determinista, e lo avvicina, sotto certi rispetti, a Voltaire, Mill, Grote e Bain.

Io credo che Gomperz ha esagerato il valore della sua scoperta, e non è penetrato nello spirito della dottrina di Epicuro, pure riconoscendo i non lievi vantaggi, che recano i frammenti pubblicati dal Gomperz, per una conoscenza più ampia della filosofia di Epicuro. Questi, sebbene dia troppa parte al concetto volgare della fortuna per ispiegare i fatti fisici e morali, pure comprese la necessità di distinguere la verità formale dalla fisica, che gli Stoici, suoi avversari, confondevano, precorrendo con tale idea un importante filosofo del rinascimento, il Vives.

Finite le letture, la seduta è levata alle ore 2 1/2.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

WASHINGTON, 19 — Il Senato ratificò la rinnovazione del *modus vivendi* per la pesca nel mare di Behring, conchiuso fra gli Stati-Uniti e l'Inghilterra.

BALTIMORA, 19 — Una bomba esplose oggi, danneggiando parecchie case. Alcune crollarono in parte. Non vi fu alcuna vittima.

SOFIA, 19 — L'*Agenzia Balcanica* dice che l'arresto dello studente Kuscheleff avvenne soltanto dopo una violenta resistenza di lui e di un suo amico presente alla stazione di Galata.

Kuscheleff gridò al soccorso, ed un giannizzero gli chiuse la bocca col fazzoletto. L'amico di Kuscheleff dette una bastonata al giannizzero, che estrasse la rivoltella. Finalmente, la polizia arrestò Kuscheleff.

Il ministro di polizia informò l'agente bulgaro a Costantinopoli, Dimitroff, che le autorità abbisognavano dello studente Kuscheleff per la istruttoria dell'affare Vulcovich.

Dimitroff consegnò una Nota di protesta alla Porta e comunicò l'incidente alle Ambasciate estere di Costantinopoli.

È notevole che lo studente Kuscheleff avesse un passaporto turco, rilasciatogli sette mesi fa a Costantinopoli e col visto del Console ottomano di Odessa, appostovi prima della sua partenza da Odessa.

L'incidente produsse a Sofia grande eccitazione.

ROMA, 20. — Le LL. MM. il Re e la Regina si recheranno a Potsdam dopo la festa dello Statuto, non essendo ancora stabilito il giorno preciso, onde restituirvi la visita ricevuta in Monza dalle LL. MM. l'Imperatore e l'Imperatrice di Germania, nell'ottobre 1889.

LONDRA, 20. — La polizia arrestò Mowbray, editore del *Common Wealth*, giornale anarchico, sequestrando le carte.

La moglie di Mowbray era morta quattro ore prima dell'arresto del marito.

LONDRA, 20. — Lo *Standard* ha da Zanzibar:

« I torbidi dell'Ugandà furono cagionati dal Re Mwanga e dai cattolici, che uccisero il capo dei protestanti.

Lugard, comandante le forze dell'*Est-Africa Company*, intervenne. I cattolici fuggirono.

La missione cattolica dei Padri Bianchi fu assalita.

Il vescovo, i preti ed i loro partigiani si rifugiarono in un'isola, ove i protestanti li inseguirono.

Nove preti, fatti prigionieri, vennero liberati da Lugard.

Il vescovo ed un prete erano fuggiti ».

BERNA, 20. — Il Consiglio federale potrebbe mettere provvisoriamente in vigore il trattato di commercio con l'Italia, alla condizione che il trattato stesso fosse ratificato dall'Italia.

Probabilmente, nè l'Italia nè la Svizzera potranno ratificarlo prima di giugno.

Si opina quindi che fin da questo momento sarà applicata la clausola della nazione più favorita.

Il testo del trattato sarà pubblicato oggi.

COSTANTINOPOLI, 20. — Si assicura che l'incidente fra Mukhtar pascià ed il Presidente del Consiglio egiziano sia chiuso.

Muktar pascià resterà in Egitto, avendo ricevuto l'ordine dal Sultano di non ingerirvisi negli affari interni.

Nei circoli competenti si considera pure chiuso l'incidente provocato dal Firmano d'investitura del Kedive d'Egitto.

Lo studente Kuscheleff è stato posto ieri in libertà.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 20 aprile 1892.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0/0 1.a grida	1 genn 92	—	—		—	92,62 ½, 92,65		— —
RENDITA 5 0/0 2.a grida		—	—	92,70	92 70	92,67 ½		— —
detta (piccolo taglio)	»	—	—	92,80	— —			— —
detta 3 0/0 1.a grida	1 aprile 92	—	—		— —			— —
detta 3 0/0 2.a grida	»	—	—		— —			57 50 1
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			99 50 2
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			92 — 3
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			99 — 4
» Rothschild	1 dicem. 91	—	—		— —			102 15
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.								
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» 4 0/0 1.a Emissione	1 aprile 92	500	500		— —			420 —5
» 4 0/0 2.a, 3 a, 4.a, 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			410 —6
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			448 —7
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			477 —
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			485 —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate.								
Az. Ferr. Meridionali	1 genn. 92	500	500		— —	626 627,50		— —
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			487 —
» » » certif. provv.	1 luglio 91	500	250		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E	1 aprile 92	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse.								
Az. Banca Nazionale	1 genn. 92	1000	750		— —			1295 —
» » Romana	»	1000	1000		— —			1003 —
» » Generale	1 luglio 91	500	425		— —	313 312,50 312		— —
» » »	»	500	450		— —			— —
» » di Roma	1 genn. 90	500	250		— —			290 —
» » Tiberina	1 » 89	200	200		— —			25 —
» » Industriale e Commerciale	1 ottob. 91	500	500		— —			485 —
» » » » cert. prov.	»	500	400		— —			400 —
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 genn. 92	500	400		— —	377 377,50		— —
» » di Credito Meridionale	1 » 88	500	500		— —			— —
» » Romana per l'Illum. a Gaz	15 ottob. 91	500	500		— —	736 737 740		— —8
» » Acqua Marcia	1 genn. 92	500	500		— —			1060 —
» » Italiana per condotte d'acqua	1 » 90	500	500		— —	229 228		— —
» » Immobiliare	1 » 92	500	500		— —	170,50 171		— —
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250		— —			75 —
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 » 90	500	500		— —			230 —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —			118 —
» » Fondiaria Italiana	1 genn. 89	150	150		— —			— —
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 92	500	500		— —			300 —
» » Metallurgica Italiana	1 » 90	500	500		— —			190 —
» » della Piccola Borsa di Roma	1 dicem. 91	250	250		— —			210 —
» » Cautchouc	1 genn. 90	200	200		— —			40 —
» » An. Piemontese di elettricità	1 » 91	250	250		— —			250 —
» » Risanamento di Napoli	1 » 92	250	250		— —	182		— —
Azioni Soc. Assicurazioni.								
Az. Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			80 —
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			235 —
Obbligazioni diverse.								
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 92	500	500		— —			284 —
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	1 luglio 91	1000	1000		— —			— —
» Strade ferrate del Tirreno	1 genn. 92	500	500		— —			436 —
» Soc. Immobiliare	1 ottob. 91	500	500		— —			410 —
» » 4 0/0	»	250	250		— —			170 —
» » Acqua marcia	»	500	500		— —			500 —
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —
» » FF Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0	1 aprile 92	500	500		— —			— —
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
» » FF. Napoli-Ott. (5 0/0 oro)	»	250	250		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale.								
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	»	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 92	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato Italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

19 aprile 1892.

Consolidato 5 0/0 . . . . L. 92 508
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . » 90 338
Consolidato 3 0/0, nominale . . . » 57 062
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale . » 55 757

R. TANLONGO, Presidente

Ex £. 1,30 — Id. £. 2,17 — Id. £. 2,17 — Id. £. 2,17 — Id. £. 10 — Id. £. 10 — Id. £. 10,78. — Ex saldo div. £. 35.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti		Nomin.
3	Francia	90 giorni	— —	— —	103 05
	Parigi	Cheques	— —	— —	103 85
2 1/2	Londra	90 giorni	— —	— —	25 95
	»	60 giorni	— —	— —	»
	»	Cheques	— —	— —	»
	Vienna-Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	Cheques	»	»	»

Risposta ai premi . . . . } 28 Aprile
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione . . . . 29 »
Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: ENRICO SAMBUCETTI.

Visto: Il Deputato di Borsa: B. TORTI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE MARZO 1892.

Rendita 5 0/0	92 —
» 3 0/0	58 25
Obbl. Beni Eccles.	94 —
Prest. Rotschild 5 0/0	102 —
Ob. città di Roma 4 0/0	425 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	460 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	480 —
» Credito Fondiario Ban. Naz 4 1/2 0/0	485 —
Az. Fer. Meridionali	618 —
» » Mediterranee	485 —
» » » certif.	475 —
» Banca Nazionale	1310 —
» » Romana	1010 —
» » Gen. vers. 425)	320 —
» » » » 450)	319 50
Az. Banco di Roma	290 —
» Banca Tiberina	35 —
» » Ind. e Com.	550 —
» » » Certif.	455 —
» Soc. Cred. Mobil.	370 —
» » » Merid.	45 —
» » Gas stampigl.	785 —
» » Acqua Marcia st.	1090 —
» » Condot. d'ac.	233 —
» » Gen Illumin.	235 —
» » Tramway Om.	118 —
» » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen.	80 —
» » Immobiliare	175 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antim.	— —
Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» » Navig. Gen. Italiana	305 —
» » Metallurgica Italiana	220 —
» » della Piccola Borsa	210 —
» » Caoutchouc	60 —
» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» » Risanamen.	150 —
» » Fondiar. incendi	85 —
» » Fond. Vita	230 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	410 —
» » » 4 0/0	170 —
» » Ferroviarie	290 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	242 —

TUMINO RAFFAELE. Gerente. — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.